



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA PER FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023

Approvato con deliberazione n. XX del XX/X/2024)	Direttore Generale Direttore Amministrativo	Dr. Walter Messina Dr. Vincenzo Barone
Rev. 0 del xx.xx.2024	Redazione	UOC Provveditorato Ing. Vincenzo Lo Medico

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA
AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023**

- ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE³
- ART. 2 – FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI E FORNITURE³
- ART. 3 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO³
- ART. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA⁴
- ART. 5 – TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI⁴
- ART.6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE⁴
- ART. 7 – DEROGA ALL’OBBLIGO DI ROTAZIONE⁵
- ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO⁵
- ART. 9 – COMMISSIONE TECNICA⁷
- ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE⁷
- ART. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO⁷
- ART. 12 – PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE PARI O SUPERIORE A € 143.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA € 215.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)¹⁰
- ART. 13 – L’INDAGINE DI MERCATO¹⁰
- ART. 14 – LETTERA DI INVITO¹¹
- ART. 15 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate¹¹
- ART. 16 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO¹²
- ART. 17 – STIPULA CONTRATTO, ESECUZIONE ANTICIPATA¹³
- ART. 18 – ANOMALIA DELL’OFFERTA¹³
- ART. 19 – GARANZIE¹³
- ART. 20 – QUINTO D’OBBLIGO¹⁴
- ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE¹⁴
- ART. 22 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)¹⁴
- ART. 23 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)¹⁵
- ART. 24 – REVISIONE PREZZI E VARIANTI¹⁵
- ART. 25 – INADEMPIENZE E PENALITÀ¹⁵
- ART. 26 – RISOLUZIONE E RECESSO¹⁵
- ART. 27 – SUBAPPALTO¹⁵
- ART. 28 – CODICE UNICO GARA (CIG)¹⁶
- ART. 29 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA¹⁶
- ART. 30 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE¹⁶
- ART. 31 – CONTRIBUTO ANAC¹⁶
- ART. 32 – TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA¹⁶
- ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI¹⁷
- ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE¹⁷

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti, con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

E', inoltre, fatto salvo quanto normato in altri regolamenti aziendali, esemplificativamente alla materia della individuazione e competenza del RUP e del DEC di cui all'allegato I.2 e II.4 del Codice e della quantificazione e corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda di Rilievo e Alta Specializzazione "Civico Di Cristina Benfratelli", nel seguito Azienda o ARNAS, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.

Per le suddette esigenze di semplificazione, tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, l'azione dell'ARNAS si ispira ai principi di semplificazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.

ART. 2 - FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI E FORNITURE

Per le acquisizioni sotto-soglia di servizi e forniture di cui all'art. 50, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" si individuano le seguenti fasce di valore economico:

1. affidamento diretto di importo inferiore ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa), riferito a singolo affidamento;
2. affidamento diretto di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
3. affidamento diretto di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad € 140.000,00 (I.V.A. esclusa).
4. procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi oltre € 140.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

Trovano diretta applicazione, le modifiche delle soglie "comunitarie" degli appalti pubblici periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Codice.

ART. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessuna acquisizione di servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Sono sempre fatti salvi i casi in cui gli affidamenti diretti sono conseguenti a situazioni urgenti e che il loro differimento in ottica programmatoria potrebbe cagionare danni a cose e/o persone.

In questo caso le richieste urgenti devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione Aziendale.

ART. 4 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dall'art. 28 del Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo della Stazione Appaltante committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici anche attraverso le piattaforme di e-procurement in uso all'Azienda.

ART. 5 - TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ART.6 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'Azienda si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico sopra definite; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

1. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
3. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

ART. 7 - DEROGA ALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE

Si deroga alla rotazione degli inviti e degli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.

Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
2. servizi, beni relativi a particolari forniture, attività che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o dei servizi, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative e/o economiche;
3. svolgimento di preventiva indagine di mercato in esito alla quale non hanno riscontrato ulteriori ditte rispetto a quella uscente;
4. motivata infungibilità/esclusività del bene o servizio;
5. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
6. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
7. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti, mediante affidamento diretto o previa negoziazione con più operatori economici.

Ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, lett. d) del Codice, l'affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Il ricorso all'affidamento diretto è consentito quando l'importo del servizio o fornitura è inferiore a € 140.000,00.

Ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, lett. h) del Codice la negoziazione è una gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi pubblicati sul sito internet dell'Azienda, con preavviso, di regola, di almeno 10 gg. solari rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione.

Il ricorso alla procedura negoziata è consentito quando l'importo del servizio o fornitura è superiore a € 140.000,00.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto di cui all'All. I.1, articolo 3, comma 1 lett. cc) del Codice ossia:

- a) il mercato elettronico (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato nel del presente articolo;

- b) adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., da Consip;
- c) gli Accordi Quadro stipulati dalla centrale di committenza regionale (CUC), o altri soggetti aggregatori.

La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal Decreto, e in particolare per i servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera, mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Non si ricorre obbligatoriamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all'Azienda.

Il MEPA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni espone nelle convenzioni stipulate dalla CUC o da Consip, laddove più favorevoli.

Il ricorso all'affidamento diretto è consentito, fatto salvo il limite delle categorie merceologiche e delle soglie economiche stabilite dal D.P.C.M. del 11 luglio 2018, per tutte le tipologie di forniture e servizi di interesse dell'Azienda.

Va tenuto presente il «*principio del risultato*» che impone la massima tempestività ed il divieto di aggravamento del procedimento. Tuttavia è facoltà della Stazione appaltante decidere di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto, dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre o atto equivalente, in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

ART. 9 - COMMISSIONE TECNICA

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da parte della Struttura richiedente o della Struttura tecnica/sanitaria di riferimento o da apposita Commissione tecnica in possesso di specifiche competenze, nominata con nota del Responsabile della Struttura procedente o del Responsabile del Procedimento.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con indicazione di criteri di valutazione relativi al pregio tecnico/tempi di consegna/servizio di manutenzione/migliorie e relativa ponderazione punteggi, in ordine decrescente di importanza, si procede, dopo l'apertura della busta amministrativa, con la costituzione della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione della documentazione tecnica delle offerenti, è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (di cui uno/due della UOC richiedente e uno/due, per competenza: UO di Ingegneria Clinica, ITC, Gestione Tecnica, Farmacia, Prevenzione Protezione Aziendale, ecc.) e viene formalizzata, attraverso lettera di nomina da parte del Responsabile Unico del progetto.

Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Al termine dei lavori in sedute riservate (svolte anche per via telematica), i relativi verbali con gli esiti delle valutazioni tecniche effettuate tramite l'attribuzione alle singole sezioni qualitative dei coefficienti di valutazione debitamente motivati, vengono rassegnati al Responsabile Unico del progetto che curerà gli adempimenti successivi fino all'aggiudicazione.

Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in adempimenti meramente amministrativi e vincolati, onde massimizzare l'impiego del medesimo nelle attività professionali di competenza, forma indirizzo generale per l'Azienda che l'apertura ed esame della documentazione amministrativa è comunque sempre effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione giudicatrice.

Le procedure vengono svolte attraverso l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement in uso all'Azienda.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Nel caso di acquisizioni di servizi e forniture per un valore inferiore ad € 143.000,00 (I.V.A. esclusa) riferito a singolo affidamento, si procede in piattaforma all'affidamento diretto, previa negoziazione, a favore dell'operatore economico, precedentemente individuato a seguito dell'utilizzo degli strumenti istruttori necessari allo scopo:

- comparazione dei listini di mercato;
- comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
- confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ove presenti e/o possibile.

Il confronto tra i preventivi è una fase istruttoria, non destinata a creare obbligazioni, quindi non caratterizzata da alcuna proposta contrattuale, ma solo finalizzata a verificare quali condizioni di mercato (sia pure ristretto ai soli operatori interpellati) esistano e quale operatore risulti, tra quelli interpellati, quello discrezionalmente più affidabile ed esperto che presenterà

l'offerta più congrua e conveniente alle esigenze dell'Azienda ad un costo allineato ai valori di mercato e con il quale attivare la successiva negoziazione ai fini della contrattazione, che deve avvenire in una fase successiva.

L'apertura della Richiesta di Offerta deve riguardare il solo operatore scelto a seguito del confronto tra preventivi.

All'uopo va inoltre evidenziato che l'affidamento diretto non rileva quale vera e propria procedura di gara (Vedi Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503).

Per gli affidamenti diretti entro i limiti di cui all'art. 50 comma 1 lett. b, i RUP della singola UOC amministrativa, devono predisporre la procedura di acquisizione di beni e servizi, di cui la UOC è titolare di Centro di Spesa/Costo, salve le procedure di particolare complessità che potranno essere richieste, con nota motivata, alle UU.OO.CC. Provveditorato o Gestione Tecnica.

La Struttura competente all'acquisto, procede nel rispetto della seguente procedura:

1. acquisisce dalle Strutture della Azienda (sanitarie/non sanitarie) la richiesta di fabbisogno, autorizzata dalla Direzione (Sanitaria/Amministrativa);
2. provvede alla trasmissione della richiesta di impegno di spesa, sulla base del valore presunto di acquisizione, alla UOC Economico Finanziario e acquisisce agli atti la necessaria attestazione di copertura economica/finanziaria;
3. disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.

Nel caso di:

11.1 - acquisizioni di servizi e forniture per un valore inferiore ad € 5.000,00 (i.v.a. esclusa) riferito a singolo affidamento:

affidamento diretto "puro" anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici individuati preferibilmente sul catalogo Me.Pa. di Consip S.p.A. utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement tramite PEC aziendale.

La scelta del contraente avviene all'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, previa verifica della rispondenza dell'offerta/e ricevuta/e alle specifiche tecniche descritte.

Gli acquisti vengono ratificati trimestrale con determina dirigenziale e con pubblicazione, con la medesima periodicità, sul sito web istituzionale dell'Azienda.

11.2 - acquisizioni di servizi e forniture per un valore pari o superiore ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) e inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa)

affidamento diretto "puro" anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici individuati preferibilmente sul catalogo Me.Pa. o svolgere indagini di mercato secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.

L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
- b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;

- c) i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, quelli di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 del Codice, degli operatori economici;
- d) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
- e) l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.

La pubblicazione avverrà sul sito dell'Azienda e su piattaforma e-procurement di avviso per indagine di mercato, ai sensi dell'all. II.1, art.2, del Codice, per 7 giorni.

L'affidamento con determina dirigenziale riportante l'elenco degli operatori consultati per ogni acquisto e con pubblicazione, con la medesima periodicità, sul sito web istituzionale dell'Azienda.

Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.

11. 3 - acquisizioni di servizi e forniture per un valore pari o superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) ed inferiore ad € 140.000,00 (I.V.A. esclusa)

L'acquisizione è consentita con affidamento diretto da parte del Direttore Generale, anche tramite MEPA o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione di scambio di corrispondenza, in via elettronica, salva eventuale stipula di scrittura privata.

L'avviso per indagine di mercato, ai sensi dell'All. II.1, art.2, del Codice, è pubblicato sul sito dell'Azienda e su piattaforma e-procurement per 10 giorni.

Richiesta di preventivo agli operatori economici che hanno manifestato interesse, tramite RDO su piattaforma, con richiesta di compilazione del DGUE per i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui nessun operatore economico risponda all'indagine di mercato, si procederà con la richiesta di n. 2 preventivi a ditte individuate preferibilmente sul catalogo Me.Pa. di Consip S.p.A. o su Elenco fornitori presente in piattaforma utilizzando le funzionalità previste all'interno delle piattaforme di e-procurement.

Non è prevista la richiesta di cauzione provvisoria, salvo casi particolari, in relazione al bene/servizio da acquisire.

E' utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Ricevuta la valutazione di idoneità, si procede all'apertura dell'offerta/e economica/che con redazione di verbale con individuazione della ditta prima graduata;

prima di proporre l'aggiudicazione al Direttore Generale, si procede alla verifica delle dichiarazioni prodotte dalla ditta prima graduata relative alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e del DURC, da formalizzare con verbale riservato del RUP;

predisposizione della proposta di deliberazione del Direttore Generale per l'affidamento;

corrispondenza commerciale (contratto) con richiesta di cauzione definitiva, se del caso, in relazione alla tipologia del bene;

emissione dell'ordine al fornitore individuato;

pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda dell'avviso di affidamento con specifica degli operatori economici consultati;

nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se del caso.

ART. 12 - PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE PER UN VALORE PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (I.V.A. ESCLUSA)

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

L'acquisizione di beni e servizi oltre € 140.000,00 (IVA esclusa) è effettuata fissando i contenuti della lettera d'invito, il numero e gli operatori economici da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.

La determina a contrarre è adottata dal dirigente della struttura competente per l'acquisto. Nel caso in cui il firmatario della lettera invito sia il medesimo dirigente che dovrebbe adottare la determina a contrarre, la stessa, per economicità dell'azione amministrativa, può essere omessa.

Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dalla struttura competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, preferenzialmente tramite MEPA o altra piattaforma elettronica e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l'Azienda con il fornitore selezionato.

Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Struttura competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

ART. 13 - L'INDAGINE DI MERCATO

L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice dei contratti, in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in dieci giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

ART. 14 - LETTERA DI INVITO

La lettera d'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima la lettera d'invito deve contenere:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene o servizio richiesto;
- c) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- d) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- e) il numero eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta;
- g) modalità di fornitura o di esecuzione;
- h) importo a base della richiesta di offerta;
- i) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente;
- j) criterio di aggiudicazione;
- k) richiesta di attestazione che il fornitore si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- l) termini e modalità di consegna;
- m) termini di pagamento;
- n) eventuali garanzie richieste;
- o) eventuali costi di manutenzione;
- p) eventuali penalità;
- q) casi di grave inadempimento;
- r) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- s) il nominativo del RUP.

ART. 15 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse e per i quali è stata accertata l'idoneità delle candidature vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati, a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato Elettronico.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, indicati nell'avviso, e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

ART. 16 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A. Affidamenti di valore inferiore a € 5.000	Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
B. Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (se ancor attivo), all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se prevista), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
C. Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023 nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

ART. 17 - STIPULA CONTRATTO, ESECUZIONE ANTICIPATA

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2023.

Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

La stipula del contratto relativo avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza, ovvero, ai sensi del comma 9 del cit. art. quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

ART. 18 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Nel caso di affidamenti diretti con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel suddetto caso è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice dei contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

L'esclusione automatica riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

ART. 19 - GARANZIE

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, di norma, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del codice dei contratti, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le

esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.

In casi debitamente motivati è facoltà non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del codice dei contratti

ART. 20 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Tale previsione va sempre inserita nella lettera di invito (o atto equivalente) ai sensi dell'art. 120 c.9 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 21 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea (di cui all'articolo 14 del codice dei contratti), l'ufficio sotto cui la direzione si svolge la prestazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 22 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Le funzioni e i compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono svolti di norma, dal Responsabile Unico del progetto (individuato come indicato nel precedente articolo art. 7) che provvede alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore.

Ai sensi di quanto indicato all'art 8, comma 4 dell'Allegato I.2 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del progetto nei casi di:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- nonché alle previsioni dell'art. 32 dell'Allegato II.14.

ART. 23 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del progetto (R.U.P.), per lo svolgimento delle attività delineate nell'Allegato I.2 del Codice.

Il Responsabile Unico del progetto è individuato dal Direttore della struttura con apposito provvedimento.

Il Responsabile del progetto è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI E VARIANTI

Nel caso di affidamenti di contratti di durata e di somministrazione pluriennale, in materia di revisione prezzi, trova applicazione l'art. 60 D.lgs. 36/2023 dopo il primo anno di validità contrattuale, previa istruttoria che sarà eseguita dal Responsabile Unico del progetto dopo il ricevimento dell'istanza di revisione e della documentazione necessaria, tenuto conto degli indici FOI Istat e delle effettive disponibilità di budget.

L'indicazione della revisione prezzi va indicata negli atti di invito (o atti equivalenti) anche quando (motivatamente) non dovuti.

In materia di varianti, salvo quanto indicato al precedente paragrafo, trova applicazione l'art. 120 D.lgs. 36/2023.

ART. 25 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Azienda, tramite proprio personale a ciò preposto, verifica la regolarità dell'adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora l'aggiudicatario incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle prestazioni richieste in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, è messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, verso la quale l'aggiudicatario è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, all'indirizzo PEC aziendale, entro e non oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, si procede ad applicare le penali che verranno di volta in volta quantificate, tenuto conto anche dell'eventuale recidiva.

Le penali applicate non potranno comunque essere superiori al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 26- RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso trova applicazione quanto disciplinato agli artt. 122 e 123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 27 - SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 28 - CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente, è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente regolamento.

ART. 29 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore su quanto dovrà riportare in fattura.

ART. 30 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

Le fatture elettroniche dovranno:

- 1) fare riferimento ai Codici Univoci Ufficio;
- 2) riportare, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 o Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia l'Azienda ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- 1) data e Numero d'Ordine d'Acquisto;
- 2) data e Numero del DDT per i beni;
- 3) totale documento;
- 4) codice fiscale del cedente;
- 5) le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti;
- 6) in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

ART. 31 - CONTRIBUTO ANAC

La stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.

Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 32 - TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua adozione, con contestuale abrogazione di ogni precedente disposizione con lo stesso incompatibile, e viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda.